

**STATUTO**  
**"PELAGOS Associazione di Promozione Sociale – Sportivo Dilettantistica"**



**Premessa**

1. È costituita l'Associazione **"PELAGOS Associazione di Promozione Sociale – Sportivo Dilettantistica"**, in breve **"PELAGOS APS ASD"**, avente la natura di associazione promozione sociale ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., e di associazione sportiva dilettantistica ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia (d'ora in avanti anche "Associazione").
2. L'Associazione **"PELAGOS Associazione di Promozione Sociale – Sportivo Dilettantistica"**, nel perseguimento dei propri scopi, si ispira al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva dilettantistica e di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l'elettività delle cariche associative.
3. L'Associazione **"PELAGOS Associazione di Promozione Sociale – Sportivo Dilettantistica"** accetta di conformarsi incondizionatamente ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme ed alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché allo Statuto e ai regolamenti del C.S.I. quale Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI e dal Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.).

**Art. 1 – Denominazione sociale**

1. L'Associazione assume la denominazione di **"PELAGOS APS ASD"** (d'ora in avanti detta anche Associazione).
2. L'Associazione farà uso dell'indicazione di "associazione di promozione sociale" o di "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.
3. L'inserimento dell'acronimo "APS" nella denominazione sociale e l'utilizzo dell'indicazione di "associazione di promozione sociale" o di "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico sono subordinati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.
4. L'associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, delibera l'eventuale affiliazione a reti associative assumendo l'impegno a rispettare il relativo Statuto, i Regolamenti e le Delibere.
5. L'associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, delibera l'eventuale affiliazione ad organismi sportivi riconosciuti dal CONI e potrà altresì richiedere l'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche qualora intenda promuovere discipline sportive espressamente riconosciute. L'iscrizione nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche implica l'accettazione incondizionata di principi, norme e consuetudini previsti dagli Statuti, Regolamenti e Delibere del CONI e CIP, nonché dagli Statuti, Regolamenti e Delibere dell'organismo o degli organismi sportivi riconosciuti dal CONI a cui si affilia, così come il vincolo in particolare alle norme antidoping nonché ai principi di democraticità e pari opportunità e lealtà sportiva, salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport.
6. In relazione alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 39/2021, viene istituita la figura del **"Safeguarding"** incaricata di garantire la protezione da abusi, violenze e discriminazioni nei confronti dei partecipanti, con particolare attenzione ai minori. L'individuazione del **"Safeguarding"** verrà fatta tenendo conto di principi di indipendenza ed imparzialità.

## Art. 2 – Scopi e Attività

1. L'Associazione "PELAGOS APS ASD" non ha scopo di lucro ed è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione:
  - a) promuove la tutela dei diritti dei cittadini, in particolare di quelli che praticano sport, sollecitando l'interlocazione sociale per la migliore ed equa gestione degli impianti sportivi pubblici;
  - b) promuove la cooperazione culturale, il servizio civile e ogni altra attività di difesa delle libertà civili e religiose;
  - c) promuove e sviluppa l'associazionismo, in particolare sportivo, in tutte le sue forme, attraverso progetti di solidarietà e di volontariato;
  - d) promuove una cultura ambientale ed ecologica rivolta a tutelare e valorizzare tutto il paesaggio, favorendone la conoscenza attraverso le discipline sportive di ambiente, che coniugano l'esperienza motorio-agonistica con la sensibilità ecologica;
  - e) promuove sani stili di vita attivi e sostenibili, attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, finalizzate al contrasto della sedentarietà e alla proposta di modelli sportivi adattati alle esigenze di tutti e di ciascuno e alle diverse fasce di età;
  - f) si propone di indirizzare i giovani alle attività di conoscenza e di apprendimento attraverso lo sport al fine di favorirne l'inserimento nelle attività occupazionali e di lavoro, sviluppando occasioni ed opportunità di volontariato e di apprendimento non formale;
  - g) sostiene e promuove l'integrazione degli stranieri, in particolare minori, accogliendoli nel proprio circuito associativo quali soggetti portatori di diritti, nel rispetto delle norme vigenti, anche grazie all'organizzazione di eventi e manifestazioni sportive allo scopo promosse;
  - h) promuove la cultura dell'innovazione nella promozione sportiva, al fine di valorizzare l'impegno giovanile, mediante percorsi di sperimentazione e di cooperazione a tutti i livelli associativi.
3. Nel perseguimento delle finalità di cui sopra, ai sensi del D.lgs. n. 36 del 2021 e del D.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione organizza e gestisce, in via principale e stabile, attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, con particolare riferimento all'attività di **VELA**, degli **SPORT ACQUATICI** e della **MOTONAUTICA** espressamente riconosciute dall'ordinamento sportivo, ma è aperta alle aspirazioni ed interessi degli associati nella programmazione delle attività sportive, proponendo di:
  - a) sviluppare e diffondere le attività sportive dilettantistiche connesse agli sport e discipline sportive, previsti e riconosciuti dal CONI, dal Dipartimento dello Sport e dal Registro Nazionale delle Attività Sportive;
  - b) promuovere la diffusione dell'attività sportiva per tutti per il benessere psicofisico;
4. In qualità di Associazione di Promozione Sociale del Terzo settore, l'Associazione può altresì operare, nel rispetto delle proprie finalità sportive e di promozione sociale, nei seguenti settori di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 117/2017:

- a) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
- b) *ricerca scientifica di particolare interesse sociale;*
- c) *interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;*

L'Associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale mediante:

- a) *la valorizzazione dello spirito marinaro, amore per il mare, l'impegno e la tutela dell'ambiente marino e la conoscenza del territorio costiero, a mezzo dello sviluppo di iniziative promozionali, divulgative, educative e didattiche;*
- b) *promuovere e sostenere la pratica del diporto e delle altre attività nautiche attraverso l'organizzazione di uscite in mare volte alla conoscenza dell'ambiente marino, costiero e alla diffusione delle conoscenze teoriche e pratiche della navigazione e delle arti marinaresche;*
- c) *realizzare progetti educativi multidisciplinari ed inclusivi che si rivolgono ai ragazzi di Istituti scolastici Italiani ed Esteri di ogni ordine e grado, al fine di avvicinare i ragazzi alla cultura al mare attraverso navigazioni costiere e d'altura;*
- d) *organizzare eventi e manifestazioni culturali aventi per oggetto la divulgazione e la conoscenza dei comportamenti responsabili e sostenibili del mare e non solo;*
- e) *ampliare la conoscenza della cultura marinaresca, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;*
- f) *allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori, in campo marinaresco affinché sappiano trasmettere l'amore per una cultura del mare responsabile e rispettosa dell'ambiente;*
- g) *proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;*
- h) *organizzare convegni su tematiche storiche e di attualità legate al mare, alla gestione delle sue risorse e della sua fruizione in ottica turistica - ricreativa;*
- i) *organizzare manifestazioni e progetti culturali, educativi e sportivi in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;*
- j) *organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero degli associati;*
- k) *divulgare l'arte, la letteratura, la cultura, gli usi, le tradizioni marinaresche, anche attraverso il gemellaggio con altri Enti o organizzazione di eventi;*
- l) *assolvere suoi fini sociali, in armonia con la natura, impegnandosi a rispettare e a difendere il mare e a trasmettere tali valori agli associati;*
- m) *esercitare in via marginale, non prevalente e senza scopi di lucro, anche attività di natura commerciale per autofinanziamento strumentale alla realizzazione delle proprie finalità;*
- n) *porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni dell'attività marinaresca, un sollievo al proprio*

5. In qualità di associazione di promozione sociale, le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall'Associazione in favore degli associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone

aderenti agli enti associati, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 35, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, laddove sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 36, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

6. L'Associazione potrà svolgere anche attività diverse, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale secondo criteri e limiti definiti dall'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata all'Assemblea dei soci la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni. L'Associazione può altresì svolgere le proprie attività anche mediante l'acquisizione, conduzione in locazione e gestione di impianti, aree e strutture per l'organizzazione e la pratica sportiva. Finalizzata alle attività strumentali e per gli scopi statutari, l'Associazione potrà locare, noleggiare stipulare contratti di comodato d'uso di imbarcazioni, natanti ed ogni altro mezzo idoneo a favorire le attività associative.
7. L'Associazione può esercitare altresì l'attività di raccolta fondi ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

#### Art. 3 – Durata e sede

1. L'Associazione ha durata illimitata.
2. L'Associazione ha sede nel Comune di ROMA – Largo Olgiata 15 – CAP 00123
3. L'Associazione ha la sede Operativa nel comune di FORMIA (LT) – Molo Vespucci snc – CAP 04023
4. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune previa comunicazione agli uffici competenti.
5. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite o modificate le sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

#### Art. 4 – Ammissione degli associati

1. Possono essere associati dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di Promozione Sociale che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. Possono, altresì, essere soci altri Enti del Terzo Settore e gli enti non aventi scopo di lucro purché nel rispetto dei vincoli numerici contemplati dal Codice del terzo settore nonché i requisiti richiesti dall'Amministrazione preposta alla gestione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche nelle annualità in cui richiede l'iscrizione a tale Registro.
2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ed integrare il numero entro un anno.
3. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. La quota sociale è inoltre non rimborsabile e non rivalutabile
4. Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo apposita domanda, al Consiglio Direttivo, utilizzando anche eventuali canali telematici (online), messi a disposizione sul sito internet istituzionale della associazione, aderendo a quanto scritto nello statuto e su eventuali



regolamenti e delibere degli organi associativi. È compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più suoi componenti da esso espressamente delegato esaminare ed esprimersi entro trenta giorni in merito alle domande di ammissione.

5. All'atto di accettazione della domanda, debitamente comunicata all'interessato anche verbalmente, verrà effettuata l'iscrizione nel libro soci da parte del soggetto delegato dal Consiglio Direttivo e il richiedente acquisirà a ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento. Sarà cura del Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile, aggiornarsi sui nuovi associati verificando la corretta annotazione del relativo nominativo nel libro degli associati.

6. Il Consiglio Direttivo potrà delegare uno dei suoi componenti al vaglio preliminare delle domande di ammissione a socio, permettendo in via temporanea, la sua partecipazione alle attività associative, in attesa che si possa riunire il Consiglio Direttivo per esprimersi in merito alla domanda di ammissione a socio.

7. Nel caso di diniego da parte del soggetto delegato, la richiesta di ammissione ad associato verrà sottoposta alla valutazione del Consiglio Direttivo che dovrà in ogni caso esprimersi entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda dell'aspirante socio. Sull'eventuale rigetto della domanda, sempre motivato, l'aspirante associato non ammesso ha facoltà, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, di fare ricorso contro il provvedimento affinché si pronunci la prima Assemblea dei soci che sarà convocata.

#### Art. 5 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri. La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo ed è ispirata a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati essendo esclusa qualsiasi forma di discriminazione nell'accesso e nella partecipazione alla vita associativa.

2. All'assunzione della qualifica di socio conseguono i seguenti diritti e doveri:

- a) diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, nel rispetto dei regolamenti interni del sodalizio;
- b) diritto di collaborare al perseguimento delle finalità associative sia in termini di programmazione che di fattiva realizzazione, nel rispetto delle proprie inclinazioni personali e della propria disponibilità di tempo;
- c) diritto di essere convocato alle Assemblee dove esercitare, quando maggiorenne, il diritto di voto, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti e a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi, secondo il principio di libera eleggibilità. Gli associati minorenni vengono convocati in Assemblea insieme all'esercente la responsabilità genitoriale che esercita il diritto di voto in loro rappresentanza;
- d) diritto di prendere visione dei libri sociali presentando richiesta a uno dei componenti del Consiglio Direttivo o a chi si occupa della segreteria dell'associazione mediante posta elettronica certificata o raccomandata anche a mano. La persona interpellata deve garantire l'accesso alla documentazione entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza. I costi di eventuale riproduzione dei documenti restano a carico dell'istante che sottoscriverà l'impegno al trattamento dei dati personali ivi contenuti esclusivamente per l'esercizio di

diritti e doveri associativi e per tutelare, sé stesso e la stessa associazione, in qualsiasi tipo di giudizio;

- e) dovere di osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- f) denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
- g) dovere di astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- h) dovere di mantenere una condotta civile nella partecipazione alle attività e nella frequentazione della sede;
- i) dovere di concorrere alle spese generali dell'associazione attraverso il versamento del contributo associativo annuale e di corrispondere quanto deliberato per la partecipazione a specifiche iniziative. La quota associativa potrà essere quantificata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo e non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.

#### Art. 6 – Perdita della qualifica di associato

##### 1. La qualità di associato si perde per:

- a) morte,
- b) recesso, formalizzato per iscritto;
- c) radiazione
- d) esclusione per morosità
- e) morte o estinzione della persona giuridica o Ente

2. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione per morosità degli associati a partire dai tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio, previo sollecito anche collettivo al versamento del contributo associativo annuale, a cui consegue l'annotazione sul libro degli associati.

3. Il recesso da parte dei soci ha effetto dal momento in cui viene comunicato per iscritto, anche a mezzo canali telematici, al Consiglio Direttivo che provvede quindi ad annotarlo sul libro degli associati

4. L'associato può sempre recedere dall'Associazione, dandone comunicazione in forma scritta all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

5. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

6. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

7. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

#### Art. 7 – Organi sociali

##### 1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) l'Organo di amministrazione;
- c) Il Presidente e Vicepresidente
- d) l'Organo di controllo;

2. I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

3. Può essere riconosciuto un compenso ai membri dell'Organo di controllo – ove nominato – ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

#### Art. 8 – L'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione "PELAGOS APS ASD", ne determina le linee di politica associativa e gli obiettivi strategici e delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.
2. L'Assemblea è costituita da tutti gli associati, purché siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e siano in regola con il versamento della quota associativa.
3. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.
5. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio ed è convocata dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
6. Tale comunicazione deve essere inoltrata utilizzando una o più di queste modalità; a mezzo lettera, posta certificata, email, comunicazione affissa nella sede sociale, comunicazione sul sito internet istituzionale della associazione.
7. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
8. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
  - a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
  - b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
  - d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
9. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.
10. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento, nonché la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

#### Art. 9 – Compiti dell'Assemblea

1. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
  - a) nomina e revoca i componenti dell'Organo di amministrazione e, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, l'Organo di controllo;
  - b) nomina e revoca, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  - c) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
  - d) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, ove previsto;
  - e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  - f) delibera sull'esclusione degli associati;
  - g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
  - h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

**Art. 10 – Assemblea ordinaria**

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto, in proprio o in delega.
2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti degli associati presenti.
3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti dell'Organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

**Art. 11 – Assemblea straordinaria**

1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento, la fusione, la scissione e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

**Art. 12 – L'Organo di Amministrazione**

1. L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può, per gravi motivi, essere revocato con motivazione.
2. L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti compreso tra tre e sette, incluso il Presidente e Vicepresidente.
3. L'Organo di amministrazione dura in carica per quattro anni e i suoi componenti non possono svolgere più di tre mandati.
4. L'Organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge riservata all'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- a) amministra l'Associazione,
  - b) attua le deliberazioni dell'assemblea,
  - c) predispone il bilancio di esercizio, e, ove previsto, il bilancio sociale, e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
  - d) predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
  - e) delibera in ordine agli atti e contratti inerenti alle attività associative,
  - f) cura la tenuta dei libri sociali obbligatori e le scritture di cui agli articoli 13, 14, 15 e 17, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
  - g) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
  - h) documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 13, comma 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
  - i) stabilisce i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
  - j) cura gli adempimenti connessi al deposito e alla pubblicazione dei bilanci, con le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti.
5. L'Assemblea nomina i componenti dell'Organo di amministrazione. Il Presidente è nominato dall'Organo di amministrazione tra i propri componenti. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate.
  6. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.



7. L'Organo di amministrazione è convocato ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione.
8. La convocazione delle riunioni dell'Organo, contenente l'ordine del giorno nonché il luogo, la data e l'ora della riunione, deve essere inviata ai consiglieri, a mezzo posta elettronica almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione stessa.
9. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
10. Le riunioni dell'Organo di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
  - b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
  - d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
11. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### Art. 13 – Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti dei terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente:
  - a) ha il potere di stipulare, ottenute le necessarie autorizzazioni, contratti in nome e per conto dell'Associazione;
  - b) convoca e presiede l'Organo di amministrazione;
  - c) convoca e presiede l'Assemblea;
3. Il Presidente è individuato dall'Organo di Amministrazione tra i suoi membri e può essere riconfermato.
4. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione, per quattro anni e non può svolgere più di tre mandati; il Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
5. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'Organo di amministrazione.
6. Il Vice Presidente è nominato dall'Organo di Amministrazione tra i suoi membri e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### Art. 14 - L'Organo di controllo

1. Quando obbligatorio ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina un Organo di controllo, monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2 del codice civile. Si applica l'art. 2399 del codice civile.
2. L'Organo di controllo:
  - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

3. L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

4. L'Organo di controllo può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

#### Art. 15 – Revisione legale dei conti

1. Ove obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
2. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo.

#### Art. 16 – Libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
  - a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
  - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
  - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
  - d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

#### Art. 17 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### Art. 18 – Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

#### Art. 19 – Risorse economiche

1. L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all'art. 6 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e relative disposizioni attuative.

#### Art. 20 – Bilancio di esercizio

1. L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
2. Il bilancio di esercizio è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale cui si riferisce il bilancio ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.
3. Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente, deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa stessa.
4. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

#### Art. 21 - Bilancio sociale

1. Laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il bilancio sociale è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

#### Art. 22 - Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

#### Art. 23 - Personale retribuito

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.
3. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

#### Art. 24 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le vigenti disposizioni in materia contenute nel Codice civile e le disposizioni previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
2. In particolare, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità sportive, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.
3. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

#### Art. 25 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.; in subordine e in quanto compatibili con il Codice del Terzo settore, si







## Verbale di Assemblea Straordinaria

L'anno 2025, il giorno 25 settembre alle ore 10.00 presso la sede sociale sita in Roma in Largo Olgiata 15, si è riunita in convocazione l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Pelagos A.P.S. per discutere dei seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1. Modifiche statutarie e conseguente adozione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato in conformità alle discipline delle ASD;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti in sede:

Luca De Crescenzo, Marisa Pistelli, Sabina D'Urso, componenti del Consiglio Direttivo, ed i soci come da foglio presenze (allegato A).

I presenti indicano quale Presidente dell'Assemblea Luca De Crescenzo e viene nominato Segretario Sabina D'Urso.

Il Presidente, constatata la regolare costituzione dell'Assemblea, introduce il primo argomento all'ordine del giorno illustrando i motivi per i quali il CD ha ritenuto opportuno procedere alle modifiche dovute in primo luogo all'esigenza di aggiungere alle caratteristiche dell'APS anche quelle proprie di un'Associazione Sportiva Dilettantistica per ampliare il campo di azione dell'Associazione stessa. Accanto alla nuova configurazione dell'Associazione che oltre ad essere un'Associazione di Promozione Sociale assume il ruolo anche di Associazione Sportiva Dilettantistica è necessario provvedere ad una nuova denominazione dell'Associazione e propone la seguente: PELAGOS ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - SPORTIVA DILETTANTISTICA in breve PELAGOS APS ASD

Al termine, dopo un'ampia discussione, viene approvato il nuovo Statuto proposto.

L'assemblea dà mandato al Presidente di provvedere alla successiva registrazione, presso l'Ufficio competente, del nuovo statuto che si allega al presente verbale.

L'Assemblea delega il Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'Associazione ad apportare al presente verbale e all'allegato statuto tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte che si rendessero necessarie per la sua iscrizione nei pubblici registri.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno degli intervenuti avendo chiesto la parola, il Presidente, alle ore 10.30 dichiara conclusi i lavori dell'odierna assemblea.

Il Segretario

Il Presidente

Registrato a Formia il 28/09/2025  
al N° 535 S. 3 Atti PRIVATI  
nell'interesse di PELAGOS APS ASD  
Esatti Euro 200,00

LA FUNZIONARIA (\*)  
Ufficio Registrazioni di Formia  
(\*) Funzionaria del Distretto Provinciale



**ATTO COSTITUTIVO**  
**dell'Associazione Culturale "Pelagos"**

L'anno 2018, nel giorno 27 del mese di Giugno, in Roma, in Largo Olgiata 15,, si sono riuniti in assemblea volontaria, i sottoscritti **Soci Fondatori**.

1) Marisa Pistelli, nata a Roma il 25/01/1933, residente in Roma Largo Olgiata 15 00123 CF: PSTMRS33A65H501T

2) Luca de Crescenzo, nato a Roma il 5/1/1966, ivi residente in largo Olgiata 15 00123 CF: DCRLCU66A05H501E

3) Andrew Christofer Gordon nato Regno Unito provincia EE il 2 Marzo 1966 CF GRDNRW66C02Z114S

I presenti chiamano a presiedere la riunione la Sig.ra Marisa Pistelli ed a fungere da segretario la il Sig De Crescenzo Luca

All'unanimità, gli stessi, deliberano di costituire un'Associazione Culturale denominata **"Pelagos"** con sede in Roma Largo Olgiata 15

L'associazione ha come **oggetto sociale** la diffusione dello spirito marinaro, l'amore per il mare, l'impegno e la tutela dell'ambiente marino e la conoscenza del territorio costiero, a mezzo dello sviluppo di iniziative promozionali, divulgative, educative e didattiche. Più in particolare, si rimanda al dettaglio analiticamente riportato nell'Art. 2 dello Statuto.

Avrà come **principi informativi**: assenza di fini di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, sovranità dell'assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali.

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo ed è regolata dallo **Statuto** che contestualmente viene integralmente letto ed approvato così come formalmente allegato e sottoscritto.

I predetti Soci Fondatori deliberano contestualmente, con voto unanime, la composizione del **Consiglio Direttivo**, che potrà essere ratificato e/o modificato in successive adunanze, formato da

- Marisa Pistelli, Presidente
- Andrew Christofer Gordon, Vicepresidente
- Luca de Crescenzo, Segretario.

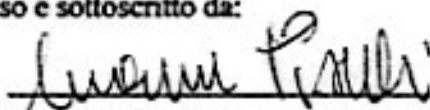
Il Presidente dà atto che le quote sociali per l'anno in corso, fissate nella misura di € 5,00 (cinque/zerozero), sono state già versate dai Soci Fondatori.

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, valgono le norme vigenti in materia di associazionismo previste dal Codice Civile e delle leggi speciali.

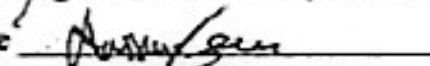
Il presente atto costitutivo diverrà esecutivo al momento della registrazione pubblica che dovrà avvenire entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Letto, condiviso e sottoscritto da:

Presidente



Vicepresidente



Segretario

